

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «IANUA AUSTRALIS»



Articolo 1

Denominazione, sede legale e durata

- I. È costituita – nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 (“Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni – l’Associazione di Promozione Sociale «Ianua Australis», qui di seguito indicata come “l’Associazione”.
- II. Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 (“Codice del Terzo settore”), previa iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, la denominazione sociale dell’Associazione sarà integrata con l’indicazione di “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- III. L’Associazione ha sede legale in Via Nazionale n° 903, 80059 Torre del Greco (Napoli). La modifica della sede legale all’interno del suddetto Comune può essere predisposta tramite deliberazione del Consiglio direttivo con relativa comunicazione alla Pubblica Amministrazione competente, senza necessità di procedere alla modifica del presente Statuto. Nondimeno, resta salva la possibilità da parte dell’Associazione di istituire sezioni o sedi secondarie.
- IV. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Finalità e attività

- I. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro; essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento – in via esclusiva o principale – di attività di interesse generale.
- II. In un più vasto quadro strategico locale, nazionale ed internazionale – con specifico riferimento all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 –, le

attività di interesse generale che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri soci, dei loro familiari e dei soggetti terzi sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Lg. 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. "D");
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. "E");
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, e successive modificazioni (lett. "F");
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. "I");
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della Lg. 6 agosto 1990, n° 223, e successive modificazioni (lett. "J");
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. "K");
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. "L");
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. "M");
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n° 125, e successive modificazioni (lett. "N");
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lett. "O");
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. "V");

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Lg. 8 marzo 2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Lg. 24 dicembre 2007, n° 244 (lett. "W");
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. "Z").
- III. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione intende operare mediante l'organizzazione, la gestione e la promozione di:
- itinerari formativi a sostegno dello sviluppo umano, culturale, civile e professionale dei destinatari (corsi di formazione, attività scolastiche ed extra-scolastiche, seminari, laboratori, attività di tutoraggio, eventi informativi, ecc.);
 - progetti di mobilità nazionale e transnazionale;
 - iniziative di solidarietà e volontariato;
 - percorsi socio-culturali per promuovere la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale e interreligioso, l'inclusione e la coesione sociale, la salvaguardia dell'ambiente ed il rispetto dei diritti umani;
 - dialoghi strutturati per favorire e implementare, a tutti i livelli, le strategie di *capacity building* in ambito di politiche sociali e giovanili;
 - campagne di disseminazione, sensibilizzazione ed informazione circa i risultati inerenti alle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - alleanze strategiche e *network* di conoscenze con enti pubblici e privati, nonché enti ecclesiastici e organizzazioni della società civile;
 - collaborazioni istituzionali, a tutti i livelli, con la Pubblica Amministrazione, finalizzate all'implementazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - azioni e progettualità volte al raggiungimento delle finalità statutarie mediante la partecipazione ad avvisi pubblici, gare, *call*, manifestazioni di interesse, bandi e concorsi.
- IV. L'Associazione – alla presenza di particolari condizioni di necessità e/o opportunità – ha facoltà di realizzare all'estero le sopracitate azioni, anche per conto di soggetti terzi uniti ad essa da vincoli di partenariato.
- V. Per l'implementazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, l'Associazione si avvale in modo prevalente del servizio volontario dei propri soci.
- VI. L'Associazione può svolgere attività diverse – secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo –, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie.

L'organo sociale dell'Associazione deputato all'individuazione delle suddette attività diverse è il Consiglio direttivo.

- VII. L'Associazione può esercitare, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i propri sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Soci

- I. L'iscrizione all'Associazione non è soggetta a discriminazioni di alcuna natura. Tuttavia, essa è subordinata all'accettazione integrale del presente Statuto (ivi compresi gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione) da parte dei soggetti interessati a diventare soci.
- II. L'organo sociale competente a deliberare sulle domande di ammissione dei soggetti interessati è il Consiglio direttivo.
- III. I soggetti interessati a diventare soci dell'Associazione possono presentare al Consiglio direttivo apposita domanda scritta di ammissione contenente le proprie generalità e i propri riferimenti.
- IV. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni il Consiglio direttivo comunica, motivandola, la decisione al soggetto interessato, il quale può, entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, chiedere che sull'istanza in questione si pronunci l'Assemblea.
- V. L'ammissione a socio dell'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando le disposizioni del presente Statuto in materia di recesso ed esclusione.
- VI. L'Associazione prevede due categorie di soci: ordinari e onorari. I soci ordinari sono coloro che versano la quota associativa di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Tra i soci ordinari sono considerati "Fondatori" quanti hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. I soci onorari sono nominati tali dall'Assemblea in conseguenza di particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione e delle sue finalità statutarie. I soci onorari sono esentati dal versare la quota associativa di iscrizione.
- VII. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.



Articolo 4

Diritti ed obblighi dei soci

- I. I soci, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci dell'Associazione ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di:
- esprimersi in Assemblea con voto personale, eguale ed unico;
 - eleggere il Consiglio direttivo;
 - poter essere eletti (se maggiorenni) Presidente;
 - poter essere eletti (se maggiorenni) membri del Consiglio direttivo;
 - poter essere nominati/eletti (se maggiorenni) membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e potervi prenderne parte;
 - essere rimborsati per le spese ammissibili effettivamente sostenute in favore dell'Associazione e debitamente documentate.
- II. Altresì, i soci hanno sempre l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, nonché gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione;
 - prestare il proprio servizio all'interno dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, solidale e senza fini di lucro (anche indiretto);
 - versare la quota associativa di iscrizione annuale (che è sempre intrasmissibile e non collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale) secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dagli organi sociali dell'Associazione competenti.

Articolo 5

Recesso ed esclusione dei soci

- I. I soci, in qualsiasi momento, hanno facoltà di recedere dall'Associazione mediante dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo.
- II. I soci che contravvengono agli obblighi stabiliti dal presente Statuto e/o agli eventuali regolamenti interni e/o alle deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione, ovvero in ragione di accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità, possono incorrere nell'esclusione dall'Associazione.
- III. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo dopo avere vagliato le eventuali giustificazioni fornite dai singoli soggetti interessati. I soci destinatari del provvedimento di esclusione hanno facoltà di presentare appello all'Assemblea, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione da parte del Consiglio direttivo.

Articolo 6

Organi sociali

- I. Sono organi sociali dell'Associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Tesoriere;
 - il Segretario;
 - l'Organo di controllo;
 - l'Organo di revisione.
- II. Gli organi sociali dell'Associazione, assunti a titolo gratuito esclusivamente dai soci maggiorenni regolarmente iscritti ad essa, hanno durata triennale, senza vincolo di mandato.

Articolo 7

Assemblea

- I. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ad essa.
- II. L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria a seconda dell'oggetto della discussione, ha le seguenti competenze inderogabili:
 - elegge il Consiglio direttivo;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale annuali;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Oltre a ciò, l'Assemblea delibera su quanto non previsto dalla normativa vigente, dall'Atto costitutivo dell'Associazione o dal presente Statuto.
- III. L'Assemblea è convocata dal Presidente (o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci) almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale. Inoltre, l'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno il 10% dei soci regolarmente iscritti all'Associazione. La convocazione avviene mediante forma scritta – contenente luogo, data ed ordini del giorno – da far pervenire ai soci regolarmente iscritti all'Associazione, nelle modalità più opportune, non prima di quindici giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza.

- IV. L'Assemblea può essere svolta anche attraverso strumenti di comunicazione/partecipazione a distanza, a condizione che sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e che sia consentita una chiara ed ordinata fruizione dei contenuti e degli interventi.
- V. L'Assemblea è presieduta dal Presidente (o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci).
- VI. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei soci dell'Associazione ed in regola con il versamento delle quote associative.
- VII. Il socio regolarmente iscritto all'Associazione ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea soltanto da un altro socio regolarmente iscritto all'Associazione. È ammessa una sola delega per ciascun socio. Per i soci minorenni, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- VIII. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza semplice dei soci regolarmente iscritti all'Associazione, in proprio o in delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti.
- IX. L'Assemblea straordinaria, che segue gli stessi criteri di convocazione dell'Assemblea ordinaria, si riunisce per le modifiche statutarie, oppure per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Essa è validamente costituita se è presente almeno il 75% dei soci regolarmente iscritti all'Associazione, in proprio o in delega. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti.
- X. Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci).
- XI. I componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio annuale ed in quelle che concernono la loro responsabilità.

Articolo 8

Consiglio direttivo

- I. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; esso opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi e motivate ragioni, revocato.

- II. Il Consiglio direttivo si compone di un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di undici. Tale numero variabile è determinato dall'Assemblea in sede di elezione. I membri del Consiglio direttivo sono eletti a maggioranza semplice, tra i soci maggiorenni regolarmente iscritti all'Associazione, dall'Assemblea.
- III. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia esplicitamente regolamentato dal presente Statuto, dal Codice civile e dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compiti di questo organo:
- eleggere il Presidente;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redigere le bozze del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale annuali, predisponendo tutti gli elementi utili per la previsione e la programmazione economico-finanziaria;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci, nonché le eventuali azioni disciplinari nei loro confronti;
 - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - deliberare la modifica della sede legale dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
- IV. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente (o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci) almeno una volta all'anno. Inoltre, il Consiglio direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta – contenente luogo, data ed ordini del giorno – da far pervenire ai membri, nelle modalità più opportune, non prima di quindici giorni antecedenti alla data fissata per l'adunanza.
- V. Il Consiglio direttivo può essere svolto anche attraverso strumenti di comunicazione/partecipazione a distanza, a condizione che sia possibile verificare l'identità dei partecipanti e che sia consentita una chiara ed ordinata fruizione dei contenuti e degli interventi.
- VI. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci).
- VII. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri che lo compongono, nonché il Presidente (o, in caso di sua assenza, chi ne fa le veci) e il Segretario. Nel caso in cui il Consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando è presente la totalità dei

suoi membri che lo compongono, nonché il Presidente (o, in caso di sua assenza, chi ne fa le veci) e il Segretario.

- VIII. Nel Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe di rappresentanza.
- IX. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- XII. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci).

Articolo 9

Presidente

- I. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e agisce per nome e per conto della stessa.
- II. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice, tra i soci maggiorenni regolarmente iscritti all'Associazione, dal Consiglio direttivo.
- III. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo.
- IV. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito all'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito in ogni sua attribuzione da un Vice Presidente designato nelle modalità più opportune dal Consiglio direttivo, ovvero dal membro più anziano del Consiglio direttivo.
- V. Il Presidente cessa nelle sue funzioni:
 - per scadenza naturale del mandato;
 - per dimissioni volontarie comunicate mediante dichiarazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo e all'Assemblea;
 - per eventuale revoca votata dall'Assemblea.

Articolo 10

Tesoriere

- I. Il Tesoriere assiste il Presidente e il Consiglio direttivo nella gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
- II. Il Tesoriere è eletto a maggioranza semplice, tra i soci maggiorenni regolarmente iscritti all'Associazione, dal Consiglio direttivo.

Articolo 11

Segretario

- I. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio direttivo nella gestione amministrativa dell'Associazione.
- II. Il Segretario è eletto a maggioranza semplice, tra i soci maggiorenni regolarmente iscritti all'Associazione, dal Consiglio direttivo.

Articolo 12

Organo di controllo

- I. Laddove si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente, ovvero a seguito di libera determinazione, l'Assemblea nomina – nelle modalità previste dal presente Statuto – un Collegio sindacale in ottemperanza alle disposizioni previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 (“Codice del Terzo settore”) e nel rispetto del Codice civile.
- II. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione, nonché sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 (“Codice del Terzo settore”).

Articolo 13

Organo di revisione

- I. Laddove si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente, ovvero a seguito di libera determinazione, l'Assemblea nomina – nelle modalità previste dal presente Statuto – un Collegio dei revisori dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro in ottemperanza alle disposizioni previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 (“Codice del Terzo settore”) e nel rispetto del Codice civile.
- II. Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al Registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia già a tal fine nominato un soggetto incaricato.



Articolo 14

Volontari

- I. I volontari dell'Associazione sono persone che, liberamente e senza scopi di lucro, contribuiscono col proprio tempo e le proprie capacità ad implementare le attività di interesse generale di cui all'art. 2.
- II. L'operato dei volontari è svolto in modo personale, esclusivamente per fini solidaristici e non può essere retribuito in alcun modo, neppure dai beneficiari delle azioni di volontariato.
- III. Lo status di volontario dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo, ecc.) intrattenuto con l'Associazione stessa.
- IV. L'Associazione ha facoltà di rimborsare i propri volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate inerenti all'operato prestato, entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 ("Codice del Terzo settore"), nonché nei tempi e nelle modalità preventivamente concordate con il Consiglio direttivo.
- V. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, così come per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 15

Disciplina del lavoro

- I. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi o anche di altra natura qualora ciò sia ritenuto funzionale ad un migliore e più efficace perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 16

Risorse economico-finanziarie

- I. Le risorse economico-finanziarie dell'Associazione sono utilizzate per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.
- II. A titolo esemplificativo e non esaustivo, esse sono costituite da:
 - quote associative;
 - attività di raccolta fondi;
 - contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra fonte di entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 (“Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 17

Bilancio di esercizio

- I. Il bilancio di esercizio annuale decorre dal 1° gennaio, in quanto l’anno sociale coincide con l’anno solare.
- II. Il bilancio di esercizio annuale è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile a cui fa riferimento il bilancio stesso.
- III. All’interno del bilancio di esercizio annuale è documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte dall’Associazione.
- IV. Per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi intrapresa, il Consiglio direttivo predispone entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile di riferimento un apposito e separato rendiconto delle relative entrate e uscite, anche a mezzo di relazione illustrativa.

Articolo 18

Bilancio sociale

- I. Laddove ne ricorrano i presupposti di legge o sia ritenuto opportuno, il Consiglio direttivo predispone il bilancio sociale e lo sottopone all’Assemblea per la sua definitiva approvazione, seguendo i medesimi termini temporali previsti per il bilancio di esercizio annuale, rispettando tutte le indicazioni e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.
- II. Allo stesso modo, laddove ne ricorrano i presupposti di legge o sia ritenuto opportuno, l’Associazione pubblica annualmente sul proprio sito *internet* gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti e ai soci.

Articolo 19

Divieto di distribuzione degli utili

- I. L'Associazione ha il divieto di distribuire – anche in modo indiretto – ai propri soci, lavoratori dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- II. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20

Libri sociali

- I. L'Associazione, mediante i propri organi sociali competenti, redige e conserva i seguenti libri sociali:
 - libro dei soci;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi;
 - registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- II. I soci regolarmente iscritti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta formale in forma scritta da far pervenire al Consiglio direttivo nelle modalità più opportune. L'accesso alla suddetta documentazione avviene entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta formale da parte del Consiglio direttivo.

Articolo 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- I. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvede a nominare un liquidatore scelto – se possibile – tra i soci regolarmente iscritti all'Associazione.
- II. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera in merito alla destinazione del patrimonio residuo secondo i criteri e i limiti previsti

dal Codice civile e dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 22

Disposizioni finali – Norma di rinvio

- I. Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione, si applica quanto previsto dal Codice civile e dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n° 117 ("Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni.

Torre del Greco, 14/10/2022

La Presidente

Sig.ra Carla Pellecchia

Carla Pellecchia

Il Segretario

Ing. Sabato Longobardi

Sabato Longobardi



FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE PELLEGRINO EBOLI
PROV. TO N° 5/2022

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANLIO ZARRELLA